



**CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO
(TIROCINIO CURRICULARE) TRA ACCADEMIA NAZIONALE ARTE
DRAMMATICA "SILVIO D'AMICO" E ACCADEMIA NAZIONALE DI
DANZA**

ACCADEMIA NAZIONALE ARTE DRAMMATICA "SILVIO D'AMICO" con sede legale in Via VINCENZO BELLINI 16, 00198 Roma (RM) - tel. 06-8543680 - fax. 06-8542505 - codice fiscale n. 80218690586 - denominata "soggetto ospitante" rappresentata dal dott. GIANNI LETTA, nato a Avezzano (AQ) il 15/04/1935 C.F. LTTGNN35D15A515G

E

ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA, denominata "soggetto promotore" con sede legale in LARGO ARRIGO VII a Roma (RM), - tel. 06/5717771- codice fiscale n. 80210990588 - rappresentata dal dott. ANTONIO CALBI, nato a Tricarico (MT) il 25/10/1963 C.F. CLBNTN63R25L418H

Premesso

- che i soggetti di cui alla Legge n. 196/1997, art. 18 e S.S., possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento (tirocini curricolari);
- che gli ordinamenti didattici dei singoli Corsi di studio del soggetto proponente/soggetto ospitante, prevedono lo svolgimento di attività di tirocinio formativo per i propri studenti;

Si conviene quanto segue:

Articolo 1 (Oggetto della Convenzione)

1. Ai sensi della Legge n. 196/1997, art. 18, del DM n. 142/98, della Legge n. 30/2003, art. 2 e della Legge regionale n. 3/2009, art. 41, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione.

Articolo 2 (Finalità e contenuti del tirocinio)

1. Il tirocinio formativo e di orientamento (curricolare) si configura come completamento del percorso di studi e/o di inserimento lavorativo. Persegue obiettivi formativi ma non costituisce rapporto di lavoro.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un tutor responsabile indicato dal soggetto ospitante.



3. Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
- il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutor accademico e del tutor della struttura ospitante;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenze presso la struttura ospitante;
 - i locali della struttura ospitante presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle coperture assicurative e per la responsabilità civile.

Articolo 3 (Doveri del tirocinante)

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento (curriculare) il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, seguendo le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi evenienza;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere, anche successivamente allo svolgimento del tirocinio formativo, la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Articolo 4 (Assicurazioni e adempimenti informativi)

1. Il soggetto promotore (AND) assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail e presso compagnie assicurative operanti nel settore, nonché per la responsabilità civile verso terzi, presso compagnie assicurative operanti nel settore.

2. Il soggetto promotore, in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore), previa tempestiva segnalazione, via fax o telegrafica, da parte del soggetto ospitante o del tirocinante stesso.

Il soggetto promotore, si impegna ad inviare la polizza assicurativa che copre gli studenti frequentanti da responsabilità civile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente causati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta. L'assicurazione comprende altresì l'esercizio di tutte le attività complementari, preliminari e accessorie, commerciali, assistenziali, sportive e ricreative (nulla escluso né eccettuato). L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Accademia Nazionale di Danza dal fatto doloso di persone delle quali deve rispondere.

Sarà garantita la conformità dei luoghi in cui si svolgerà l'iniziativa a quanto disposto dal T.U. Sicurezza d.lgs 81/2008 e ss.mm.ii. come da normativa vigente in materia di sicurezza, manlevando l'And da ogni responsabilità sotto il profilo della sicurezza. L'Accademia riceverà copia del DVR e del Piano di Emergenza, nonché le





ACCADEMIA NAZIONALE
D'ARTE DRAMMATICA
Silvio d'Amico

informazioni necessarie circa i rischi generici e specifici della struttura ospitante, rilasciando una informativa sui predetti rischi.

3. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della presente convenzione e dei relativi progetti formativi e di orientamento.
4. Il soggetto ospitante si impegna a rispettare quanto riportato all'art. 1 del DM n. 142/1998, relativo ai requisiti dell'organico.
5. Il soggetto ospitante si impegna a garantire che l'attività di tirocinio si svolga presso proprie strutture che rispettino le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del d.lgs n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche e integrazioni.
6. Il soggetto ospitante si impegna a rispettare tutto quanto concordemente previsto nel progetto formativo debitamente sottoscritto da entrambe le parti.

Articolo 5 (Durata interruzione, proroga del tirocinio)

1. I tirocini curriculari hanno la durata massima di 12 mesi, comprensivi di eventuali proroghe.
2. In caso di mancato rispetto degli accordi stipulati, il tirocinio può essere interrotto sia dal soggetto ospitante, dal soggetto promotore, che dal tirocinante, mediante una comunicazione scritta da far pervenire alla controparte almeno 8 giorni prima della effettiva cessazione.
3. Nel caso ci sia la voglia e necessità di prorogare il tirocinio, il soggetto ospitante di comune accordo con il tirocinante, dovrà far pervenire una richiesta scritta al soggetto promotore almeno 15 giorni prima della fine del tirocinio.

Articolo 6 (Durata della convenzione)

La presente convenzione entra in vigore all'atto della firma dei sottoscrittori rappresentanti delle parti ed ha la durata di 3 anni ed è da considerarsi tacitamente rinnovata. La parte che intenda recedere anticipatamente deve comunicare la volontà di recesso mediante lettera raccomandata da inviare all'altro contraente con un preavviso di almeno tre mesi.

Articolo 7 (Controversie)

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e alla validità della presente convenzione, il foro competente ed esclusivo è quello di Roma.



Articolo 8 (Trattamento dati)

Le parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari, a dare esecuzione al presente accordo esclusivamente per le finalità istituzionali ad esso collegate, nel rispetto della normativa nazionale, in particolare il D.lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e del regolamento UE 2016/679 (GDPR), con riguardo al trattamento dei dati personali delle persone fisiche, nonché alla libera circolazione di tali dati, e delle regole deontologiche emanate dalla Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, relative ai trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica e alle Linee Guida generali promulgate dall'European Data Protection Board (EDPB).

Le parti si impegnano altresì a sottoscrivere, esclusivamente con riferimento ad eventuali attività di trattamento di dati personali che potranno discendere dalla presente Convenzione, uno specifico accordo di contitolarità di dati ai sensi dell'art. 26 del GDPR, che definisca ruoli e responsabilità delle Parti, nonché il rapporto delle stesse con i soggetti interessati.

Con riferimento al trattamento dei dati del personale addetto all'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti operano autonomamente, in qualità di titolari del trattamento, ciascuna per le proprie competenze, nel rispetto dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE2016/679 pubblicata sulle relative pagine istituzionali delle Parti.

Accademia Nazionale d'Arte Drammatica
"Silvio d'Amico"

Accademia Nazionale di Danza

IL PRESIDENTE

Dott. Gianni Letta

IL PRESIDENTE

Dott. Antonio Calbi

